



Federazione Impiegati Operai Metallurgici nazionale

corso Trieste, 36 - 00198 Roma - tel. +39 06 85262319-320-321 - fax +39 06 85303079
www.fiom.cgil.it - e-mail: protocollo@fiom.cgil.it



Protocollo: BP/eg/2009/0666

ALLA SEGRETERIA E APPARATO FIOM NAZIONALE
A TUTTE LE SEGRETERIE
REGIONALI E COMPRESORIALI DELLA FIOM

Care compagne e cari compagni,

vi invio copia del testo **dell'Accordo sottoscritto nella nottata del 12 febbraio 2009 da Governo e Regioni in merito agli ammortizzatori in deroga**, cui allego una nota di commento di Claudio Treves del dipartimento politiche del lavoro della CGIL nazionale e il testo dell'art. 19 della legge di conversione del D.L. 185/08 comprendente i provvedimenti relativi agli ammortizzatori sociali varati dal Governo, cui fa riferimento l'accordo con le Regioni.

Vi ricordo che nel merito è prevista **una riunione nazionale** di tutte le nostre strutture per il giorno **26/02/09** presso la Fiom nazionale, riunione cui abbiamo chiesto ai compagni Pettenello e Treves del centro confederale di essere presenti per poter svolgere con loro tutti gli approfondimenti e chiarimenti necessari. Nel frattempo ritengo utile sottolinearvi alcune questioni relative all'iter applicativo dell'accordo stesso.

1) si tratta di un protocollo d'intesa "quadro" che, per essere operativo necessita di almeno tre passaggi formali:

- Approvazione dello stesso da parte della Conferenza unificata Stato Regioni (prevista per i prossimi giorni e che non dovrebbe presentare problemi politici e istituzionali vista la sottoscrizione da parte di Errani)
- Approvazione da parte della U.E. per le competenze relative all'impegno dei fondi europei (allo stato attuale non sono in grado di fare previsioni realistiche riguardo ai tempi dell'O.K. comunitario)
- Stipula di accordi bilaterali tra governo e singole regioni relative all'entità delle risorse che ogni regione mette a disposizione, i piani Occupazionali di riferimento e la % di copertura dell'integrazione al reddito garantita da ciascuna regione, il corrispondente stanziamento da parte del governo.

Infatti il protocollo individua risorse globali a carico delle regioni per un importo complessivo di €2.650 milioni nel biennio 2009/2010, stabilisce che per quanto riguarda l'integrazione al reddito dei lavoratori l'amministrazione centrale provvederà per *"il pagamento dei contributi figurativi e per la parte maggioritaria del sostegno al reddito"*, tuttavia **non precisa** a quanto corrisponde questa parte maggioritaria, facendo presupporre che essa possa variare dall'ammontare delle disponibilità finanziarie delle singole regioni. Ne discende che le reciproche quantità dovranno essere oggetto di accordi bilaterali che sono l'indispensabile presupposto per l'erogazione dei trattamenti.

Ciò potrà determinare velocità applicative ed esigibilità anche molto diverse tra le regioni.

- 2) L'accordo prevede che i massimali delle indennità (CIG, MOBILITA', DISOCCUPAZIONE) previsti dalle leggi attuali siano garantiti dalla somma *" di una quota dell'indennità e del contributo figurativo a valere sulle risorse nazionali "* e da un contributo regionale *" per azioni combinate di politica attiva e di completamento di sostegno al reddito "* che significa che per la prima volta la copertura della spesa relativa agli ammortizzatori sociali viene realizzata con il concorso di risorse nazionali e regionali.

E' vero che in un passaggio successivo del testo il governo si impegna ad integrare le risorse laddove quelle messe a disposizione dalla regione non fossero sufficienti a coprire l'intero fabbisogno regionale, tuttavia l' accordo potrebbe rappresentare un precedente per arrivare ad una riduzione strutturale dell'impegno dell'amministrazione centrale a copertura degli ammortizzatori sociali (non più il 100% dell'indennità spettante)

- 3) L'accordo prevede una coerenza della partecipazione ad attività formative per i lavoratori interessati all'erogazione dell'ammortizzatore in deroga, rafforzando per questa via quanto previsto al comma 10 dell'art.19 della legge 2/2009 (conversione in legge del Dl. 185/08) che prevede che in caso di non sottoscrizione da parte del singolo di immediata disponibilità al lavoro o di rifiuto di un percorso di riqualificazione o di un lavoro congruo, ***“il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno al reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati”***. Arrecando per questa via grave pregiudizio alla condizione di lavoratore dipendente per tutti coloro che si troveranno in CIG ovvero in continuità di rapporto di lavoro.
- 4) L'accordo prevede l'impegno del governo per un'immediata attribuzione alle Regioni delle risorse previste dal comma 9 bis dell'art. 9 della legge 2/2009 (ovvero la quota parte per il 2009 dei 1400 milioni di Euro a carico del Bilancio centrale dello stato previsti a copertura degli ammortizzatori in deroga nella Finanziaria 2009) il che significa che senza aspettare il decreto ministeriale di applicazione della legge stessa (per il quale ci sono 60 gg. di tempo dal 28 gennaio 2009) le Regioni potrebbero disporre da subito delle risorse necessarie per far fronte alle situazioni più urgenti già pendenti nei vari territori. **Punto su cui è determinante mantenere la pressione nei confronti delle Regioni e del Governo per ottenere lo sblocco dei fondi.**
- 5) la parte relativa alla messa a disposizione di una quota dei fondi interprofessionali per una qualche forma di sostegno al reddito anche per apprendisti a e collaboratori a progetto, **richiede un approfondimento di merito ed un passaggio formale all'interno della categoria**, prima nella fiom e poi anche con Fim e Uilm e le parti datoriali. **Tema anch'esso da approfondire nella riunione del 26 febbraio.**
- 6) Infine è utile ricordare che su tutta la materia relativa all'estensione degli ammortizzatori in deroga a interinali, apprendisti e collaboratori **pende l'accezione di incostituzionalità sollevata dalla CGIL laddove nella legge è prevista la subordinazione dell'erogazione dell'ammortizzatore** alla partecipazione da parte degli Enti bilaterali per una quota pari ad almeno il 20% dell'indennità .
Questione che nella fase attuale tuttavia non si porrebbe in quanto il testo finale della Legge 2/2009 approvato dalle Camere prevede esplicitamente che in attesa dell'emanazione del su ricordato decreto ministeriale applicativo ***“l'indennità può essere concessa anche senza necessità dell'intervento integrativo degli enti bilaterali”*** .

p. l'ufficio sindacale
Barbara Pettine

Un commento all'accordo Governo/Regioni sugli ammortizzatori in deroga del 12 febbraio 2008

1. La dimensione economica delle risorse movimentate è rilevante (8 miliardi in due anni), e ciò rende ancora più grave la scelta del governo di non dare corso ad una riforma organica, intento esplicitamente negato al punto 1 dell'accordo.
2. Come ampiamente riportato dalla stampa, l'accordo è costituito dalla sinergia di risorse nazionali e delle Regioni, attraverso l'impegno ad un riorientamento delle risorse del Fondo sociale Europeo e in modalità diverse, del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS).
3. La sinergia si fonda sul binomio tra sostegno al reddito e politiche attive del lavoro e della formazione.
4. Sul piano pratico, ricade sul governo nazionale la copertura contributiva dell'ammortizzatore in deroga e l'erogazione della sua "parte maggioritaria" (punto 2 dell'accordo), mentre le Regioni, attraverso i fondi FSE, copriranno l'attività formativa connessa al godimento dell'ammortizzatore e per tale via anche una parte del sostegno al reddito.
 - a. *Il testo (punto 2) sembra prefigurare una procedura assai farraginoso, secondo la quale l'Inps dovrebbe, al momento di erogare la quota relativa alle risorse nazionali acquisire l'immediata disponibilità del lavoratore ad accettare offerte di formazione e/o offerte congrue di lavoro, e solo a quel punto inviare alla Regione l'elenco dei nominativi per l'attivazione della parte propria dell'esborso regionale. Il punto 3 dell'accordo dispone che governo e Regioni concorderanno modalità attuative e gestionali "con l'obiettivo di salvaguardare comunque la regolare erogazione del sostegno al lavoratore": l'affermazione deve essere da noi interpretata come vincolo affinché al lavoratore venga comunque garantito il pagamento dell'intero ammortizzatore in deroga, lasciando alla regolazione contabile tra stato centrale e Regione la ripartizione degli stanziamenti. Infatti il testo (punto 7 ultimo pallino) abilita il governo ad attivare "tempestivamente" l'erogazione alle regioni di quote delle risorse per gli ammortizzatori in deroga prevista dal comma 9 bis dell'art.19 della legge 2/09. Quindi, nei confronti in atto con le Regioni per definire gli stanziamenti da richiedere, va esplicitamente richiesto che sia svolta una forte pressione sul governo affinché questo impegno sia mantenuto.*
 - b. *Va sottolineato come mai, in tutto il testo dell'intesa, si faccia riferimento alla normativa sulla sospensione (articolo 19, comma 1, della legge 2/09): ciò implica la "oggettiva" smentita della previsione, pure contenuta nella legge, che il ricorso agli ammortizzatori in deroga possa avvenire solo dopo che si sia esaurita la fase di sospensione. E anche là dove tale prassi sia attivabile nell'attuale fase transitoria, ciò non esclude la scelta di ricorrere, autonomamente e non successivamente, agli*

ammortizzatori in deroga, se ad es. si nutrono dubbi sulla capienza delle risorse della bilateralità a fare fronte alle esigenze del sistema economico territoriale a fronte dell'ampiezza della crisi.

- c. *Un punto delicato è rappresentato dal meccanismo di raccolta dei nominativi dei destinatari dei trattamenti: la previsione di legge, ribadita dall'intesa qui commentata, deve essere da noi interpretata come strumento affinché a tutti i destinatari dei trattamenti debba essere offerta un'occasione di rafforzamento delle proprie competenze, ovvero di reindirizzamento delle stesse verso attività ritenute meglio in grado di avere prospettive di sviluppo, MAI come occasione di negazione ai lavoratori del diritto di percepire gli ammortizzatori, salvo il solo caso di rifiuto esplicito. Si pone qui il tema della sinergia tra attività formative, regionali e private accreditate, e fruizione degli ammortizzatori sociali, su cui ci soffermeremo in seguito.*
 - d. *Diverso è il caso della possibile decadenza dai trattamenti in caso di rifiuto di un'offerta di lavoro "congrua": qui la legge, riproponendo un approccio databile fin dal 2004 (legge 291) non fa distinzione tra percettori di ammortizzatori la cui prospettiva è il rientro in azienda, e quanti invece percepiscono l'ammortizzatore in conseguenza della risoluzione del loro rapporto di lavoro. E' chiaro che per noi il vincolo dell'accettazione dell'offerta congrua è riferibile ai soli lavoratori disoccupati, eventualmente allargabile a quanti si trovassero in Cig per cessazione dell'attività d'impresa.*
5. Le Regioni si impegnano, nell'accordo, a utilizzare i Fondi FSE relativi agli assi "occupabilità" ed "adattabilità", come del resto già avvenuto nell'intesa realizzata in Veneto. (punti 4 e sg.)
 6. Il testo non è chiaro circa la ripartizione delle risorse comunitarie: il punto 4 sembra affermare che il loro riorientamento debba avvenire nell'ambito dell'ammontare a disposizione della singola Regione, mentre il punto successivo sembra alludere anche ad una possibile diversa dotazione tra le regioni dei due gruppi "Competitività" e "Convergenza" delle risorse, avuto riguardo all'ampiezza della platea dei beneficiari. *Ciò può aprire un rilevante problema di efficacia e rapida disponibilità delle risorse, e con esso dell'efficacia dello stesso accordo qui commentato, che va fatto oggetto di attento monitoraggio da parte nostra nelle nostre interlocuzioni con le Regioni (e per parte nostra con il governo), dato che potrebbe rallentare in modo significativo la disponibilità delle risorse. A maggior ragione va posta come urgente la pressione affinché le Regioni attivino meccanismi di anticipazione del trattamento in favore dei lavoratori beneficiari, e poi regolino amministrativamente con l'Inps le reciproche pendenze economiche..*
 7. Si prevede (punto 6) una specie di garanzia di ultima istanza da parte del Governo, in caso di provata insufficienza delle risorse regionali.

8. Infine, per quanto di nostro interesse e competenza, il Governo si impegna ad esaminare (punto 13) la possibilità di un intervento integrativo del sistema degli ammortizzatori da parte dei fondi interprofessionali.
- a. *Nel testo si cita il comma 7 dell'art. 19, che prevedeva la possibilità di un intervento di "sostegno al reddito" da parte dei fondi in favore di quanti fossero in procinto e avessero perso il posto di lavoro; qui si fa un riferimento più circostanziato, parlando di ammortizzatori in deroga, che è concetto diverso dal generico "sostegno al reddito" e che pone problemi più ardui che non il generico concetto di intervento sinergico tra politiche di sostegno al reddito ed attività formativa. Non a caso il testo dell'intesa riferisce un impegno del governo a dare attuazione al disposto di legge, "verificando la possibilità" dell'intervento dei fondi.*
 - b. *Al riguardo, credo si debba verificare la disponibilità alla sinergia tra sostegno al reddito e attività di formazione, secondo quanto già detto sopra; invece non può esserci, per evidenti ragioni statutarie ma soprattutto perché non può essere chiesto ai fondi di supplire alle carenze dell'impegno pubblico, un intervento dei fondi sotto forma di ammortizzatore in deroga.*

In conclusione, vale la pena di ricordare come su tutta la materia sia pendente l'emanazione del decreto ministeriale previsto dal comma 3 dell'articolo 19. Ma ciò non dovrà distogliere la nostra iniziativa dal rivendicare, anche ricorrendo alle mobilitazioni già in essere in alcune Regioni, la immediata messa a disposizione, da parte del Governo e delle Regioni, delle misure necessarie per contrastare l'espulsione di migliaia di lavoratori dal lavoro.

Osservazioni più dettagliate seguiranno riguardo alle modalità di copertura degli apprendisti e dei lavoratori in somministrazione.

Il Governo, le Regioni e le Province Autonome concordano quanto segue:

Interventi a sostegno al reddito ed alle competenze

1. Il Governo e le Regioni concordano che il sistema degli ammortizzatori in deroga non rappresenta una riforma degli ammortizzatori sociali né una devoluzione della funzione, ma costituisce uno sforzo congiunto tra Stato e Regioni collegato all'eccezionalità della attuale situazione economica. Qualora, nel corso della vigenza del presente Accordo, le esigenze superino le risorse effettivamente accertate ai sensi dei punti 8 e 9 del presente Accordo, il Governo si impegna ad affrontare il tema del finanziamento degli ammortizzatori in deroga con modalità da esso definite con risorse proprie e senza oneri per i bilanci regionali, inclusi i fondi comunitari.

Sulla base di diverse valutazioni delle dimensioni e degli effetti sul mercato del lavoro della crisi economica internazionale in atto e della forte incertezza che caratterizza tali valutazioni, la previsione di una somma di 8.000 milioni di euro da destinare nel biennio 2009-2010 ad azioni di sostegno al reddito e di politica attiva del lavoro può consentire di affrontare con un adeguato margine la forte domanda di interventi che va crescendo in tutte le aree del paese. Tali risorse e gli interventi necessari a un loro efficace utilizzo possono utilmente vedere la convergenza di un'azione dello Stato e delle Regioni. Per quanto riguarda il primo, esso può mobilitare risorse nazionali per 5.350 milioni di euro (di cui per circa 1.400 milioni derivanti dall'articolo 2, comma 35, della Legge Finanziaria 2009 e dall'art. 19 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge n.2 del 2009, relativo al sostegno al reddito e all'occupazione, e 3.950 milioni dall'art. 6-quater L. 133/2008 e dal Fondo per le aree Sottoutilizzate – quota nazionale), mentre l'obiettivo per il contributo regionale è pari a 2.650 milioni di euro a valere sui programmi regionali FSE.

2. Con riferimento ai lavoratori destinati al trattamento in deroga ai sensi dell'articolo 19, comma 8, del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge n.2 del 2009, il contributo nazionale sarà impiegato per il pagamento dei contributi figurativi e per la parte maggioritaria del sostegno al reddito. Il contributo regionale sarà impiegato per azioni combinate di politica attiva e di completamento del sostegno al reddito. Sarà così possibile prevedere che per le persone beneficiarie dei trattamenti in deroga si abbia la convergenza, da una parte, di una quota dell'indennità e del contributo figurativo a valere sulle risorse nazionali; dall'altra, a valere sui Programmi regionali FSE, di un'azione formativa o di politica attiva governata dalla Regione e integrata dall'erogazione di un sostegno al reddito che, assieme al sostegno a carico dei fondi nazionali, rientri nel limite dei massimali previsti dalle leggi.

L'INPS, sulla base degli Accordi stipulati tra le Regioni e le parti sociali, acquisita la dichiarazione di immediata disponibilità dei lavoratori presso i servizi competenti e/o l'INPS, eroga il sostegno al reddito per la parte imputata ai fondi nazionali con accantonamento della contribuzione figurativa.

L'elenco dei lavoratori percettori dell'ammortizzatore in deroga viene trasmesso alle Regioni per via telematica contestualmente attraverso la cooperazione applicativa.

3. Il Governo e le Regioni definiranno concordemente le modalità attuative, gestionali e dei flussi informativi tra l'INPS e le Regioni medesime, ai fini dell'attuazione del sistema degli ammortizzatori in deroga, così come convenuto con il presente Accordo, con l'obiettivo di salvaguardare comunque la regolare erogazione del sostegno al lavoratore.



4. Il contributo finanziario delle Regioni avverrà nel rispetto di due requisiti:
- assenza di una riprogrammazione sostanziale, essendo necessaria solo una eventuale modifica dei piani finanziari volta a soddisfare esigenze di dotazione degli assi "Occupabilità" e "Adattabilità" e di piena utilizzazione delle risorse e dei fondi comunitari;
 - mantenimento dell'attuale assegnazione di risorse FSE tra Regioni.
5. Il contributo finanziario delle Regioni dovrà, in sede di approfondimento tecnico essere valutato in relazione a:
- ipotesi di riparto fra le Regioni appartenenti ai due obiettivi comunitari "Convergenza" e "Competitività" e, all'interno di questi raggruppamenti, fra le singole Regioni, che tenga conto sia della platea dei potenziali beneficiari, sia di altre informazioni in merito alle esigenze di interventi per l'Occupabilità e l'Adattabilità;
 - esame delle disponibilità finanziarie delle Regioni ad oggi non già impegnate giuridicamente (non potendo ovviamente queste ultime essere considerate ai fini dell'iniziativa in atto) e di altri impegni formalmente assunti secondo le rispettive leggi di contabilità che si ritenga concordemente di salvaguardare in relazione alle esigenze di corretto ed efficace funzionamento delle politiche attive del lavoro e del presumibile tiraggio di cassa durante il 2009, tenendo conto sia delle tendenze emerse nel passato, sia di ogni altra puntuale informazione disponibile Regione per Regione.
6. Verificata la quota di intervento del FSE per ciascuna Regione, laddove essa non sia sufficiente a coprire la domanda di ammortizzatori in deroga nella Regione ovvero nel caso di tensioni concordemente ritenute eccessive sull'impiego del FSE, il Governo si impegna ad integrare le risorse con una quota delle risorse nazionali di cui al presente Accordo.
7. Per quanto riguarda la garanzia per le Regioni di una cassa adeguata ai nuovi impegni assunti (caratterizzati per loro natura da un forte immediato tiraggio), valgono le seguenti considerazioni:
- secondo le regole comunitarie, una volta eventualmente modificati i piani finanziari, le dotazioni finanziarie specificate da tali piani negli assi Occupabilità e Adattabilità saranno pienamente rendicontabili, sia per la parte relativa ai fondi comunitari, sia per la parte relativa al cofinanziamento nazionale. Ciò ferma restando la possibilità di rendicontare da subito nell'ambito delle disponibilità già assicurate dal piano finanziario vigente;
 - l'innalzamento della previsione di tiraggio connesso alla nuova azione sarà oggetto delle previsioni di spesa che entro il 30 Aprile ciascuna delle Regioni è tenuta ad inviare alla Commissione;
 - l'accelerazione della tempistica di spesa dovrà essere opportunamente accompagnata da una parallela accelerazione nella presentazione delle domande di pagamento durante l'anno, e quindi di rimborso a valere sui fondi comunitari e sul cofinanziamento nazionale;
 - per quanto riguarda l'incremento necessario della liquidità, al fine di avviare il processo di spesa, oltre che sulle anticipazioni già disponibili, si potrà fare affidamento sulla terza tranche di acconto prevista dalla modifica del regolamento generale sui Fondi strutturali in corso di formalizzazione;
 - al fine di evitare eventuali problemi di liquidità che non dovessero essere risolti dai precedenti punti, il Governo si farà carico dell'adozione di adeguati provvedimenti per l'anticipazione;
 - con la firma del presente Accordo il Governo si impegna a dare tempestiva attuazione al comma 9-bis dell'articolo 19 della Legge n. 2 del 2009.

- 
8. Qualora gli esiti della verifica tecnica diano luogo all'accertamento di alcune situazioni regionali dove possa non esservi – sulla base di accertati dati - la piena capienza (vuoi per gli impegni, vuoi per la cassa) per partecipare al contributo regionale complessivo, il Governo si impegna a garantire, nell'ambito dei singoli protocolli con le Regioni, l'integrazione delle risorse a disposizione con una quota delle risorse nazionali di cui al presente Accordo. Al tempo stesso, la possibilità che in altre Regioni la domanda di intervento si riveli alla fine del 2010 inferiore alle previsioni, comporterà che le risorse del FSE destinate a questa operazione che risultino inutilizzate possano essere impiegate dalla Regione, secondo la programmazione.
 9. Sulla base di questa verifica congiunta sarà possibile accertare in via definitiva le risorse che le Regioni saranno effettivamente in grado di assicurare in relazione al perseguimento dell'obiettivo di 2.650 milioni di euro.
 10. Si specifica che la componente finanziaria derivante dal FAS si articola in due diversi sistemi di vincoli territoriali: quanto deriva dalle rivenienze ex articolo 6-quater, comma 1, del D.L. n. 112/2008 non avrà vincoli di destinazione territoriale tipici di tale fondo; quanto invece deriva dalle risorse FAS della programmazione 2007/2013 mantiene i vincoli di riparto territoriale per macroaree e per Regioni del Fondo stesso.
 11. Per quanto riguarda la coerenza con i vigenti regolamenti comunitari delle iniziative da intraprendere, l'indirizzo intrapreso rientra pienamente in via di principio con tali regolamenti, essendo esse già intraprese in altri Stati membri dell'Unione Europea da anni. L'operatività dell'accordo tra Stato e Regioni sarà comunque subordinata ad una condivisione formale da parte della Commissione Europea dell'Accordo stesso. A tale fine la valutazione della Commissione verrà preventivamente verificata, non appena predisposta la bozza di un progetto tecnico condiviso, attraverso un incontro con la Commissione stessa al quale prenderanno parte tanto le Regioni che il Governo.
 12. Il Governo si impegna ad esaminare le questioni relative alla disciplina tributaria dei trattamenti corrisposti dalle Regioni o dagli enti locali ai fini dell'integrazione di quanto erogato dall'INPS ai sensi del presente Accordo.
 13. Il Governo si impegna a dare attuazione all'articolo 19, comma 7, della Legge n. 2 del 2009 verificando la possibilità di interventi di sostegno al reddito nell'ambito del sistema degli ammortizzatori in deroga con i fondi interprofessionali.
 14. Il Governo e le Regioni si impegnano a verificare periodicamente lo stato di attuazione dell'intervento a fare inizio da metà 2009.

15. Fondo per le aree sottoutilizzate

Si prevede la convocazione del CIPE, entro 15 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo sul finanziamento delle misure di sostegno al reddito, ai fini dell'adozione della delibera di riparto definitivo del Fondo per le aree sottoutilizzate, secondo quanto previsto dal QSN.

Si definisce il riparto tra le Amministrazioni centrali, inclusi 1.200 milioni di euro rivenienti dalla ricognizione ex articolo 6-quater del decreto-legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, per un importo pari a 25.409 milioni di euro, comprese le risorse già assegnate al Fondo infrastrutture strategiche, pari a 7.356 milioni di Euro.



Fatto salvo quanto deliberato dal CIPE nella seduta del 18 dicembre 2008, si definisce altresì il riparto tra le Regioni e le Province autonome delle risorse rinvenienti dalla ricognizione di cui all'articolo 6-quater, comma 2, della legge n. 133 del 2008 per la riassegnazione alle medesime amministrazioni, nel rispetto del vincolo di territorialità di tali risorse. Le risorse originate da disimpegni automatici previsti da precedenti delibere CIPE saranno utilizzate per reintegrare le risorse già impiegate dalla delibera CIPE nella seduta di cui sopra.

Si conferma l'ammontare delle risorse per i Programmi attuativi regionali ed interregionali, nonché per il conseguimento degli obiettivi di servizio, quantificate in 27.027 milioni di euro. Aggiungendo a queste le risorse destinate ai programmi e progetti delle Amministrazioni centrali (pari a 24.209 milioni di Euro) si soddisfa pienamente la chiave di riparto 85 – 15.

Nel termine su indicato il CIPE procede all'adozione di una delibera di revisione della delibera n. 166/2007 e alla presa d'atto dei PAR la cui istruttoria è stata già completata dal Ministero dello sviluppo economico. Nella suddetta delibera sarà inserita un'apposita clausola che consentirà alle Regioni di definire i rispettivi Programmi secondo l'originario valore ed al CIPE di prenderne atto, assicurando l'impegnabilità annua delle somme eccedenti l'assegnazione delle risorse ora effettuata in relazione alla sussistenza di maggiori risorse destinate al FAS, a partire dal 2011 ovvero anticipatamente in un quadro di finanza pubblica più favorevole, ovvero alla disponibilità di risorse già programmate non utilizzate.

16. Nettizzazione

In riferimento alla problematica relativa alla nettizzazione dei fondi comunitari, già disciplinata dall'art. 2, comma 42, della Legge finanziaria 22 dicembre 2008, n. 203, si prende atto delle difficoltà che la suddetta disposizione può aver originato in alcune Regioni in ragione del fatto che essa è intervenuta sul finire dell'esercizio finanziario 2008, determinando ulteriori criticità ai fini del rispetto del patto di stabilità interno 2008.

Infatti, la nettizzazione delle spese in conto capitale correlate ai finanziamenti comunitari può aver comportato un obiettivo più difficile da raggiungere, in quei casi in cui, ad esempio, le spese da sottrarre per il 2008 siano risultate inferiori a quelle del 2007.

Pertanto si concorda il seguente emendamento così articolato:

1. Non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità interno delle Regioni e delle province autonome nel caso in cui il superamento dell'obiettivo di spesa stabilito in applicazione del patto di stabilità interno relativo all'anno 2008 sia determinato dalla maggiore spesa in conto capitale registrata per il 2008 rispetto al 2007 per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea.
2. Non si applicano, altresì, le sanzioni nel caso in cui la Regione o la provincia autonoma non consegua per l'anno 2008 l'obiettivo di spesa determinato in applicazione del patto di stabilità interno e lo scostamento registrato rispetto all'obiettivo non sia superiore alla differenza, se positiva, tra le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea – con esclusione delle quote di finanziamento nazionale – relative al 2007 e le corrispondenti spese del 2008.
3. A decorrere dall'anno 2009, le spese correnti per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità



interno delle Regioni e delle province autonome. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.

4. Per il patto di stabilità interno relativo all'anno 2008 la certificazione di cui al comma 667 e al comma 686 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 deve essere inviata entro il termine perentorio del 31 maggio 2009."

Inoltre, nel corso dell'approfondimento tecnico verrà individuata una modalità appropriata per non computare negli anni 2009 e 2010 nei risultati del Patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome le spese correnti a valere sul finanziamento statale e regionale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea che siano concordemente stimate aggiuntive rispetto a quelle che sarebbero state realizzate in assenza dell'intervento previsto in questo Accordo.

Il Governo e le Regioni si impegnano ad aprire, nella prossima settimana, un Tavolo per affrontare e dare una risposta a quelle Regioni che hanno rispettato il Patto di stabilità nel 2008, slittando i pagamenti degli investimenti comunitari impegnati entro il 31.12.2008 sul 2009.

Roma, 12 febbraio 2009

Il Presidente della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome

Vasco Errani



Il Ministro per i rapporti con le Regioni

Raffaele Fitto



Legge 28 gennaio 2009, n. 2

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2009 - Supplemto Ordinario n. 14

“Omissis”

Art. 19.

Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonche' disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga

1. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, *fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo*, sono preordinate le somme **di 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012**, nei limiti delle quali e' riconosciuto l'accesso, secondo le modalita' e i criteri di priorita' stabiliti con il decreto di cui al comma 3, ai seguenti istituti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro, ivi includendo il riconoscimento della contribuzione figurativa e degli assegni al nucleo familiare, nonche' all'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2:

a) **l'indennita' ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali** di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali e che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 19, primo comma e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento *dell'indennita' stessa* a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. La durata massima del trattamento non puo' superare **novanta giornate annue** di indennita'. Quanto previsto dalla presente lettera non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonche' nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L'indennita' di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro. ***Tale indennita', fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 del presente articolo, puo' essere concessa anche senza necessita' dell'intervento integrativo degli enti bilaterali;***

b) **l'indennita' ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti** di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, *per i lavoratori* sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 7, comma 3, e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento *dell'indennita' stessa* a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto

legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. La durata massima del trattamento non può superare **novanta giornate annue** di indennità. Quanto previsto dalla presente lettera non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro. **Tale indennità, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 del presente articolo, può essere concessa anche senza necessità dell'intervento integrativo degli enti bilaterali;**

c) **in via sperimentale per il triennio 2009-2011** e **subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennità stessa** a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva un trattamento, in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento, **pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista** alla data di entrata in vigore del presente decreto e con almeno tre mesi di servizio presso l'azienda interessata da trattamento, per la durata massima di novanta giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista.

1-bis. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del *comma 1* il datore di lavoro è tenuto a comunicare, con apposita dichiarazione da inviare ai servizi competenti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente competente, la sospensione della attività lavorativa e le relative motivazioni, nonché i nominativi **dei lavoratori interessati, che, per beneficiare del trattamento, devono rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale all'atto della presentazione della domanda per l'indennità di disoccupazione secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo.** Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del *comma 1*, **l'eventuale ricorso all'utilizzo di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria o di mobilità in deroga alla normativa vigente e in ogni caso subordinato all'esaurimento dei periodi di tutela di cui alle stesse lettere da a) a c) del comma 1 secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo.**

2. In via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, **e nei soli casi di fine lavoro**, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10, è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 10 per cento del reddito percepito l'anno precedente, **ai collaboratori coordinati e continuativi** di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

a) operino in regime di monocommittenza;

b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e siano stati accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre;

c) con riferimento all'anno di riferimento siano accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre;

d) (soppressa);

e) non risultino accreditati nell'anno precedente almeno due mesi presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. **Con decreto del Ministro del lavoro**, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di applicazione dei commi 1, 1-bis, 2, 4 e 10**, nonché le procedure di comunicazione all'INPS anche ai fini del tempestivo monitoraggio da parte del medesimo Istituto di cui al comma 4. Lo stesso decreto può altresì effettuare la ripartizione del limite di spesa di cui al comma 1 del presente articolo in limiti di spesa specifici per ciascuna tipologia di intervento di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 e del comma 2 del presente articolo.

4. **L'INPS stipula con gli enti bilaterali di cui ai commi precedenti, secondo le linee guida definite nel decreto di cui al comma 3, apposite convenzioni per la gestione dei trattamenti e lo scambio di informazioni**, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche tramite la costituzione di un'apposita banca dati alla quale possono accedere anche i servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi dei benefici di cui al presente articolo, consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti dei complessivi oneri indicati al comma 1, ovvero, se determinati, nei limiti di spesa specifici stabiliti con il decreto di cui al comma 3, comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Con effetto dal 1 gennaio 2009 sono soppressi i commi da 7 a 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

5-bis. Al fine di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali e dei collegamenti internazionali occorrenti allo sviluppo del sistema produttivo e sociale delle aree interessate, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, promuove la definizione di nuovi accordi bilaterali nel settore del trasporto aereo, nonché la modifica di quelli vigenti, al fine di ampliare il numero dei vettori ammessi a operare sulle rotte nazionali, internazionali e intercontinentali, nonché ad ampliare il numero delle frequenze e destinazioni su cui è consentito operare a ciascuna parte, dando priorità ai vettori che si impegnino a mantenere i predetti livelli occupazionali. Nelle more del perfezionamento dei nuovi accordi bilaterali o della modifica di quelli vigenti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, al fine di garantire al Paese la massima accessibilità internazionale e intercontinentale diretta, rilascia ai vettori che ne fanno richiesta autorizzazioni temporanee, la cui validità non può essere inferiore a diciotto mesi.

6. Per le finalità di cui al presente articolo si provvede per **35 milioni di euro per l'anno 2009** a carico delle disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il quale, **per le medesime finalità, è altresì integrato di 254 milioni di euro per l'anno 2009**, di

304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Al relativo onere si provvede:

a) mediante versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS di una quota pari a **100 milioni di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845**, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a valere in via prioritaria sulle somme residue non destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 72*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e con conseguente adeguamento, per ciascuno degli anni considerati, delle erogazioni relative agli interventi a valere sulla predetta quota;

b) mediante le economie derivanti dalla disposizione di cui al comma 5, pari a 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;

c) mediante utilizzo per 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 delle maggiori entrate di cui al presente decreto.

7. Fermo restando che il riconoscimento del trattamento e' subordinato all'intervento integrativo, il sistema degli enti bilaterali eroga la quota di cui al comma 1 fino a concorrenza delle risorse disponibili. I contratti e gli accordi interconfederali collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale stabiliscono le risorse minime a valere sul territorio nazionale, nonche' i criteri di gestione e di rendicontazione, secondo le linee guida stabilite con il decreto di cui al comma 3. I fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e i fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali anche di sostegno al reddito per l'anno 2009, volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008.

7-bis. Nel caso di mobilita' tra i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, da parte dei datori di lavoro aderenti, la quota di adesione versata dal datore di lavoro interessato presso il fondo di provenienza deve essere trasferita al nuovo fondo di adesione nella misura del 70 per cento del totale, al netto dell'ammontare eventualmente gia' utilizzato dal datore di lavoro interessato per finanziare propri piani formativi, a condizione che l'importo da trasferire per tutte le posizioni contributive del datore di lavoro interessato sia almeno pari a 3.000 euro. Il fondo di provenienza esegue il trasferimento delle risorse al nuovo fondo entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del datore di lavoro, senza l'addebito di oneri o costi. Il fondo di provenienza e' altresì tenuto a versare al nuovo fondo, entro novanta giorni dal loro ricevimento, eventuali arretrati successivamente pervenuti dall'INPS per versamenti di competenza del datore di lavoro interessato. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'INPS rende disponibile, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la procedura che consente ai datori di lavoro di effettuare il trasferimento della propria quota di adesione a un nuovo fondo e che assicura la trasmissione al nuovo fondo, a decorrere dal terzo mese successivo a quello in cui e' avvenuto il trasferimento, dei versamenti effettuati dal datore di lavoro interessato.

* 72. A decorrere dal 1° gennaio 1996, i due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo disposto dall'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e successive modificazioni, sono versati dall'INPS al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito dall'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per essere destinati al cofinanziamento degli interventi del Fondo sociale europeo, secondo scadenze e modalità da stabilire con apposito decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, a modifica di quelle attualmente in vigore

8. Le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa, anche integrate ai sensi del procedimento di cui all'articolo 18 nonche' con le risorse di cui al comma 1 eventualmente residue, possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione. Fermo restando il limite del tetto massimo nonche' l'uniformita' dell'ammontare complessivo di ciascuna misura di tutela del reddito di cui al comma 1, i decreti di concessione delle misure in deroga possono modulare e differenziare le misure medesime anche in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale ovvero in ragione della armonizzazione delle misure medesime rispetto ai regimi di tutela del reddito previsti dal comma 1.

9. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 alla concessione in deroga alla vigente normativa, anche senza soluzione di continuita', di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, definiti in specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepite in accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, **possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro,** della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2008. La misura dei trattamenti di cui al presente comma e' ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.

9-bis. In sede di prima assegnazione delle risorse destinate per l'anno 2009, di cui al comma 9 del presente articolo, nelle more della definizione degli accordi con le regioni e al fine di assicurare la continuita' di trattamenti e prestazioni, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna quota parte dei fondi disponibili direttamente alle regioni ed eventualmente alle province.

10. Il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, e' subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3. **In caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilita' ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti gia' maturati.**

10-bis. Ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento, puo' essere erogato un trattamento di ammontare equivalente all'indennita' di mobilita' nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo

riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

11. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti, delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti, nel limite di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione.

12. Nell'ambito delle risorse indicate al comma 9, sono destinati 12 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, alla concessione, per l'anno 2009, ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e ai lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni, di un'indennità pari a unventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonché della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonché per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. L'indennità è riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità. L'erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell'INPS è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime.

13. Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a quindici dipendenti, all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009» e le parole: «e di 45 milioni di euro per il 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».

14. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009». Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 5 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione.

15. Per il rifinanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati 30 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione.

16. Per l'anno 2009, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna alla società Italia Lavoro Spa 13 milioni di euro quale contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura. A tale onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione.

17. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «e di 80 milioni di euro per l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».

18. Nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009, ai soggetti beneficiari delle provvidenze del Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' altresì riconosciuto il rimborso delle spese occorrenti per l'acquisto di latte artificiale e pannolini per i neonati di età fino a tre mesi. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

18-bis. In considerazione del rilievo nazionale e internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata specializzazione e nella cura delle patologie nel campo dell'oftalmologia, per l'anno 2009 e' autorizzata la concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore della Fondazione «G.B. Bietti» per lo studio e la ricerca in oftalmologia, con sede in Roma. All'onere derivante dal presente comma si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

18-ter. Alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37:

1) al comma 1, lettera b), le parole: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle risorse finanziarie disponibili»; 2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i trattamenti di pensione anticipata di cui al comma 1, lettera b), pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, e' posto a carico del bilancio dello Stato. L'INPGI presenta annualmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la documentazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati. Al compimento dell'età prevista per l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria da parte dei beneficiari dei trattamenti di cui al primo periodo, l'onere conseguente e' posto a carico del bilancio dell'INPGI, fatta eccezione per la quota di pensione connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un massimo di cinque annualità, che rimane a carico del bilancio dello Stato».

b) all'articolo 38, comma 2, la lettera b) e' abrogata.

18-quater. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo modificato dal comma 18-ter del presente articolo,

pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, sono posti a carico delle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del presente decreto.